

30 ANNI DI FALLIMENTI

Basta riforme
monstre: tanto
non passano...

» ALESSANDRO PACE

Avoler dare peso alle dichiarazioni di Matteo Renzi alla Leopolda di qualche giorno fa, l'ex premier sembrerebbe insistere sulla bontà della sua riforma costituzionale ancorché bocciata dal popolo italiano. La quale fu appunto respinta non solo perché Renzi aveva legato ad essa il suo destino politico (poi spudoratamente smentito!), ma perché pretendeva troppo da una "revisione" costituzionale.

Infatti le revisioni costituzionali previste dall'articolo 138 della Costituzione sono soltanto quelle omogenee o addirittura puntuali. E quindi le "riforme" costituzionali disomogenee – come quella Renzi-Boschi – sono in radicale contrasto con la Costituzione anche per la semplice ragione che l'elettore, con un "sì" o con un "no", non può esprimersi su una pluralità di quesiti, come appunto la riforma Boschi. Ed è perciò che l'art. 138, posto a garanzia della rigidità della nostra Costituzione, ha resistito a tutte le riforme illegittimamente deliberate negli ultimi trent'anni.

Prima del tentativo (fallito) della Commissione Bozzi che, nel 1983, aveva proposto di modificare ben 50 articoli della Costituzione (inclusi taluni della Parte Prima), le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale avevano sempre avuto un contenuto omogeneo. Era infatti pacifico in dottrina che le modifiche costituzionali dovessero servire solo ad ammodernare, adeguare, perfezionare o, tutt'al più, a innovare qualche istituto caratteristico del regime politico ma lasciando intatti almeno gli altri.

Nonostante ciò, il Parlamento italiano – nella scia della commissione Bozzi – inanellò baldanzosamente una serie di mega riforme disomogenee, tutte coronate dal fallimento. Dapprima la Commissione De Mita-Iotti (legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) che aveva formulato un progetto di legge costituzionale che la stessa Presidente Iotti qualificò insoddisfacente. Poi la Commissione D'Alema (l. cost. 24 gennaio 1997, n. 1) che si arenò, strada facendo, per contrasti interni tra i maggiori partiti. Quindi dieci anni dopo fu approvata dalle Camere la "riforma" costituzionale Berlusconi che fu respinta dalla maggioranza degli elettori in sede di referendum confermativo. Dopo altri sette anni vi fu il naufragio della macchinosa "riforma" Letta del 2013, che pretendeva anch'essa di "derogare" il procedimento previsto dall'art. 138.

Infine la sonora bocciatura della mega "riforma" Renzi-Boschi, il cui contenuto era palesemente incostituzionale sia perché la riforma era stata approvata da un Parlamento illegittimo essendo stato eletto sulla base di una legge elettorale già precedentemente dichiarata incostituzionale, sia perché violava palesemente due principi supremi della Costituzione come tali inviolabili: l'elettorato attivo come forma essenziale della sovranità popolare (articolo 1 della Costituzione) e la garanzia delle autonomie locali (articolo 5).

66

REGOLE
*L'art. 138
prescribe
modifiche
omogenee
altrimenti si
finisce per
rispondere
con 'sì' o 'no'
a troppi (e
vari) quesiti*



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.